



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

PER I TRIBUTI LOCALI NON PAGATI DAL DEFUNTO GLI EREDI RISPONDONO PRO QUOTA

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino - Sezione 1,
Sentenza del 24/9/2025, n. 824/2025

Composizione

Giud. Oricchio

177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 201 POTESTÀ TRIBUTARIA DI
IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA

Tributi locali – Responsabilità per debiti ereditari – Solidarietà tra
coeredi – Possibilità – Esclusione – Ripartizione pro quota – Operatività.

Massima

In tema di tributi locali, la responsabilità per i debiti ereditari, in
mancanza di una disposizione che preveda la solidarietà tra i coeredi, è
regolata dalla disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 cod. civ., in
base alla quale ciascun coerede risponde dei debiti del *de cuius* in
proporzione alla rispettiva quota ereditaria.

Rif. normativi

Art. 752 c.c.

Art. 1295 c.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 22/10/2014, n. 22426 (Rv. 632743 - 01) – VEDI

Cass., Sez. 5, 21/9/2016, N. 18451 (Rv. 641118 - 01) – VEDI

Anno pubbl.

2025